

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Urbanistica**

Prot. n.48/27360/2010

**OGGETTO: COMUNE DI BIBIANA - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.I. (D.C.C. N. 14 DEL
27/04/2010) - OSSERVAZIONI.**

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I. adottato dal Comune di Bibiana, con deliberazione C.C. n. 14 del 27/04/2010, trasmesso alla Provincia in data 01/06/2010, ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);
(Prat. n. 066/2010)

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare delle Variante Parziale al P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 14 del 27/04/2010 di adozione, conseguenti all'annullamento, espresso dal Tribunale Amministrativo Regionale della Variante normativa, approvata con deliberazione Giunta Regionale n. 54-31995 del 31/01/1994, a seguito dell'accoglimento di un ricorso avviato nello stesso anno, in opposizione alle modifiche "ex officio" introdotte dalla Regione in sede di approvazione alle Norme Tecniche di Attuazione. A seguito della Sentenza, emessa in data 15/01/2010, vigono le norme approvate nel 1983;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I. in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata, intende provvedere alla parziale reintroduzione delle norme decadute a seguito della suddetta sentenza emessa. Le modifiche proposte, necessarie ad aggiornare il Piano vigente, ai riferimenti normativi intercorsi dall'approvazione dello stesso ad oggi, riguardano:

- ?? richiamo alla L.R. 56/77 ed alle successive modifiche ed integrazioni, contenuto negli articoli 3, 4, 5, 8, 11, 13 (p.to 10), 24 e 29;
- ?? adeguamento alla normativa di carattere idrogeologico e sismico, contenuto negli articoli 14 e 15;
- ?? riferimento alle normative vigenti in materia di commercio (art. 10), distanze stradali (art. 20), zone di recupero (art. 27) e barriere architettoniche (art. 37);
- ?? precisazioni in merito agli interventi di ristrutturazione edilizia (art.13) ed all'attuazione mediante strumento urbanistico esecutivo (art. 16);
- ?? inserimento dell'art. 44, di recepimento della normativa vigente per l'utilizzo dei locali sottotetto;
- ?? modalità di calcolo e definizione di alcuni parametri (art. 7);
- ?? semplificazione delle norme per la costruzione di edifici pubblici (artt. 25 e 39);
- ?? inserimento dell'articolo 45, destinato a normare la costruzione di bassi fabbricati e la verifica dei riferimenti a questo collegati contenuti nell'articolo 17;

- ?? modifica dell'articolo 30, inerente gli ampliamenti delle industrie in zona propria;
- ?? riscrittura dell'articolo 29, realizzata al fine di consentire una migliore comprensione delle norme e correggere i riferimenti di legge;

La Variante riporta la verifica del rispetto dei parametri di Variante Parziale ed indica le cause di esclusione dall'assoggettamento della stessa dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008 *"Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica"*;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Bibiana con deliberazione C.C. n. 14 del 27/04/2010, le seguenti osservazioni:
 - a) con riferimento alla documentazione di Variante, si segnala che la stessa deve essere debitamente sottoscritta, oltre che dal Professionista incaricato, anche dal Sindaco, Responsabile del Procedimento e dal Segretario Comunale e riportare gli estremi dell'atto amministrativo di adozione, come previsto dalla normativa vigente in materia. Si ricorda, infatti, che la "variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poichè modifica la pianificazione comunale, e deve perciò rispettare i requisiti formali previsti;
 - b) con riferimento all'articolo 10 delle N.d.A. si segnala la mancata corrispondenza tra le indicazioni riportate dalla *'Relazione Illustrativa'*, (aggiornamento alla vigente normativa in materia di commercio) ed il contenuto del citato articolo *"Disciplina della destinazione d'uso di progetto industriale – (Aree di Tipo D)"* ;
 - c) con riferimento alla modifica apportata all'articolo 30 delle N.d.A., inerente gli ampliamenti delle industrie in zona propria, si segnala che l'incremento previsto dal settimo comma, articolo 17 della L.R. 56/77, pari al 6% (per i Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti) è consentito per le ... "superfici territoriali o ... gli indici di edificabilità del Piano"

Regolatore vigente, relativo alle attività economiche, produttive, ... e non per la superficie utile esistente, come proposto; inoltre si fa presente che “... *l'Amministrazione Comunale deve verificare che non siano superate con successione di Varianti Parziali ... le percentuali stabilite ...*” nell'arco di validità temporale del Piano;

- d) con spirito collaborativo, si rileva, infine, che l'aggiornamento delle Norme in materia edilizia fa riferimento al rilascio di Concessione Onerosa, termine ormai sostituito da Permesso di Costruire;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Villar Pellice la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 14/07/2010

Il Dirigente
Arch. Gianfranco Fiora
(F.to in originale)